

## L'ambiente tra diritti ed altre scienze. Relazione riassuntiva

di Saverio F. Regasto

**Abstract:** *Environment between rights and other sciences. Summary report* - Comparative law the legal discipline most characterised by the contamination of the hard sciences and the social sciences and Environmental law – discipline-symbol of post-modern law – fits right into this stereotype. Global Environmental Constitutionalism raises important questions about the conflict of punitive and compensatory profiles and the separation of powers. The topic of sustainable development and intergenerational rights highlights the need for a renewal of the categories of fundamental rights. The concept of the Anthropocene highlights how human activities cause alterations in the balance between ecosystems and raises the fundamental debate on the constitutionalisation of climate. The relationship between economy and environment in European Environmental Constitutionalism must guide a necessary ecologically oriented interpretation of the new Article 41 of the Italian Constitution.

**Keywords:** comparative environmental law, Anthropocene, sustainable development, constitutionalisation of climate, relationship between economy and environment.

461

---

Il diritto comparato è certamente la disciplina giuridica che più necessita di contaminazioni con gli altri saperi scientifici, perché come è noto pone in essere un'attività speculativa – tanto diacronica quanto sincronica – imprescindibilmente influenzata tanto dalle “scienze dure” quanto da quelle “sociali”.

L'ambiente – meglio sarebbe dire “l'emergenza ambientale” – non solo non si sottrae alla constatazione testé fatta – ma anzi ne rappresenta pienamente lo stereotipo: nulla di quanto si studia negli ordinamenti giuridici ha senso se non “ancorato” a (o contaminato da) altre scienze.

Come osserva molto opportunamente D. Amirante, “il diritto ambientale simboleggia meglio di altri rami del diritto il passaggio a una nuova cultura giuridica, identificandosi come la disciplina simbolo dell'evoluzione dal diritto moderno al diritto postmoderno”.

I contributi del Panel che formano oggetto della presente relazione riassuntiva ne sono la prova evidente, in uno sforzo che tiene insieme, nella ricchezza e pluralità degli argomenti, i più diversi approcci alle tematiche e alle loro implicazioni. Il tutto, ovviamente, declinato secondo il metodo comparativo che mai sfugge alle relatrici e ai relatori, secondo un approccio moderno, poco ortodosso e talvolta del tutto originale.

La relazione di Antonia Baraggia affronta con dovizia di particolari il tema del global constitutionalism, quello della tutela non giurisdizionale nell'ambito del climate change, ponendo interrogativi molto importanti, tanto nella contrapposizione fra profili punitivi e profili risarcitori, quanto, più in generale, sulla più tradizionale separazione dei poteri. Le NHRI (National Human Rights Institution) possono rappresentare la risposta più efficiente ed efficace alla volontà del decisore politico?

La relazione di Chiara Antonia D'Alessandro, che affronta il complicato tema dello sviluppo sostenibile, dei rapporti intergenerazionali (drammatico, a tal riguardo, il quesito sul "consumo" che questa nostra generazione sta facendo), cultura e beni immateriali, pone il problema di una nuova declinazione delle categorie dei diritti fondamentali, tale da "includere" non solo quelli sociali, bensì anche quelli generalmente collegati al "benessere", tanto dei singoli, quanto delle comunità, in un contesto ambientale "idoneo".

"La più grande sfida del costituzionalismo contemporaneo in materia ambientale è riuscire a garantire un'effettiva protezione della natura, della biodiversità, nonché delle culture e delle forme di vita a esse associate."

L'intervento di Amilcare D'Andrea, che ricostruisce con dovizia di particolari, il concetto di Antropocene – ancora troppo ignorato dalla dottrina più ortodossa – fornisce una visione "marxista" del diritto e una riflessione molto acuta sulle problematiche legate alla globalizzazione giuridica, non disgiunte dall'importanza assunta dai movimenti libertari sui temi ambientali. Si tratta di una chiave di lettura ancora non sufficientemente approfondita, che meriterebbe ben più attenzione nel complessivo quadro di analisi delle culture non eurocentriche.

"Nell'interconnessione tra uomo e natura, la definizione di Antropocene afferma in che modo le attività umane abbiano provocato e continuino a provocare alterazioni dell'equilibrio tra ecosistemi, deontologizzando allo stesso tempo il costrutto epistemologico della dicotomia uomo-natura".

L'intervento di Maria Chiara Locchi e Jacopo Paffarini è dedicato a una esperienza di "convivenza" (quella del Kurdistan siriano) che "va oltre" ogni criterio classificatorio, ponendosi come "alternativa" alle classiche forme comunitarie e fondendosi nella tutela dell'ambiente come formante ideologico. Si tratta di una riflessione davvero assai originale che consente di superare taluni concetti della "ortodossia" del diritto comparato, in rapporto con l'antropologia e la sociologia.

L'obiettivo dichiarato, raggiunto e molto argomentato, è di "analizzare criticamente i tratti distintivi del modello di tutela ambientale elaborato nell'ambito del confederalismo democratico sviluppato dall'Amministrazione Autonoma della Siria del Nord-Est, quale caso di studio rilevante alla luce delle riflessioni comparatistiche più recenti in tema di costituzionalismo ambientale"

Chiara Pizi concentra la sua attenzione sul controverso rapporto fra economia e ambiente nel costituzionalismo (ambientale) europeo fra Italia, Francia e Belgio. Appare di tutta evidenza, fra l'altro, la necessità di una interpretazione "ecologicamente" orientata dell'art. 41 cost., con tutto il bagaglio consequenziale che essa reca anche in termini di modi di produzione (tanto del diritto, quanto del sistema economico). Può la norma giuridica

essere considerata alla stregua di un bene di consumo, un prodotto che è offerto nel mercato delle regole e scelto da chi quella regola vedrà applicata?

“Come ogni attività umana, anche le attività economiche si svolgono nell’ambiente naturale. Ciò comporta la formazione di un legame di interdipendenza, da cui scaturiscono influenze e limitazioni reciproche”.

La relazione di Pasquale Viola nell’esaminare con dovizia di particolari, la costituzionalizzazione dell’ambiente e del clima, affronta la tematica della capacità degli ordinamenti giuridici “di cercare e trovare risposte”, sia in generale, attraverso organismi internazionali, sia nella talvolta pericolosa dinamica della loro competizione. Rilevano al riguardo le molteplici esperienze di costituzionalizzazione delle questioni climatiche nel continente Latinoamericano, assunta dai movimenti libertari sui temi ambientali.

Si tratta di ritornare a riflettere sulla contrapposizione fra uniformazione e concorrenza degli ordinamenti giuridici nel mondo globalizzato, alla luce dei drammatici problemi del cambiamento climatico. Per risparmiare sugli investimenti sulle norme poste a tutela dell’ambiente, molte imprese italiane, negli ultimi trent’anni, hanno scelto di trasferire gli stabilimenti industriali oltre Adriatico o nell’Est europeo; nel frattempo, quello stesso mare è stato solcato da imbarcazioni che, in direzione opposta, hanno consentito l’ingresso in Italia di donne e uomini alla ricerca di condizioni di lavoro e di vita più dignitose. Insomma, di quanta uniformazione normativa e di quanta concorrenza fra regole abbiamo bisogno? Ancora, due interrogativi consequenziali: la concorrenza fra ordinamenti ha ricomposto in un diverso ordine la gerarchia delle fonti? La concorrenza fra ordinamenti può, meglio della uniformazione normativa, concorrere a edificare uno “spazio giuridico globale”? La risposta non demagogica a questi interrogativi rappresenta la sfida che le nuove generazioni di comparatisti dovranno necessariamente raccogliere, approfondire e sviluppare.

